

## **Regolamento della Società Speleologica Italiana**

*approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Costacciaro (PG) il 31 ottobre 1988 e modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 dicembre 2003 tenutasi a S. Giovanni Rotondo e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 aprile 2008 tenutasi a Bologna*

### **COMMISSIONI**

#### **Art.32**

Le Commissioni sono organi interni consultivi e organizzativi della SSI cui è delegato lo studio o l'organizzazione di particolari aspetti della speleologia o della vita sociale. Il loro parere e le loro decisioni non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

#### **Art.33**

Le Commissioni sono composte dai soci, in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, che siano interessati o che mettano a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti i compiti di una Commissione, fermo restando il diritto di tutti i soci SSI a partecipare alle attività di una Commissione. Gli obiettivi principali di ogni Commissione sono concordati col Consiglio Direttivo.

#### **Art.34**

Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dei soci interessati.

Ogni commissione deve riferire almeno una volta all'anno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci sulle attività svolte e deve inoltre diffondere periodicamente informazioni sulle proprie attività tramite gli organi di informazione sociali cartacei ed elettronici.

Le Commissioni possono essere sciolte dal Consiglio Direttivo al compimento del mandato affidato, oppure in caso di manifesta inattività o inadempienza.

#### **Art.35**

Per ogni Commissione il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore, su proposta della Commissione stessa.

Il Coordinatore di ogni Commissione decade con il Consiglio Direttivo. Entro tre mesi dalle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo ogni Commissione deve indicare al nuovo Consiglio Direttivo il nominativo proposto per l'incarico di Coordinatore. Il Coordinatore di ogni Commissione conserva, e ne è responsabile, i verbali delle riunioni, contenenti anche l'elenco dei presenti, e l'elenco aggiornato dei componenti la Commissione. Il verbale di ogni riunione deve essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo.

Al termine del mandato ogni Coordinatore trasmette al proprio successore o al Presidente della SSI il materiale relativo al funzionamento della Commissione.

#### **Art.36**

Ogni Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Il diritto di voto all'interno di una Commissione spetta ai soci che partecipino regolarmente alle attività della stessa, a meno di deroghe stabilite in accordo con il Presidente della SSI. A meno di quanto diversamente stabilito dal Regolamento interno di cui al successivo articolo 39, il diritto di voto si acquisisce partecipando ad almeno due riunioni consecutive della Commissione e si perde per assenza a due riunioni consecutive. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

#### **Art.37**

Le convocazioni sono effettuate di norma dal Coordinatore della Commissione e sono inviate, con almeno 30 giorni di anticipo, per posta tradizionale o elettronica, ai soli

componenti della Commissione aventi diritto di voto, alla Segreteria della SSI e a tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta al Coordinatore della Commissione o al Presidente della SSI, nel rispetto dell'eventuale Regolamento interno della Commissione stessa.

#### **Art.38**

Le Commissioni possono darsi un proprio Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento interno dovrà essere in armonia con lo Statuto e con il presente Regolamento. Dovrà prevedere, oltre ai compiti della Commissione e le sue modalità operative, le prassi tecniche ed amministrative per entrare a far parte con diritto di voto nella Commissione stessa, nonché i corrispondenti meccanismi di decadenza. Qualora la decadenza di un membro della Commissione coinvolga la rappresentatività di un Ente esterno alla SSI, la necessaria comunicazione dovrà essere effettuata tramite il Presidente della SSI.

#### **Art.39**

Le Commissioni possono chiedere al Consiglio Direttivo, motivandoli, stanziamenti per il loro funzionamento, che saranno concessi in relazione alle possibilità finanziarie della Società. In caso di finanziamenti concessi, ogni Commissione deve coordinarsi con la Tesoreria per la necessaria rendicontazione.